

MOZIONE

OGGETTO: Biella, Impianto Sportivo TIRO A VOLO, ipotesi d'Inquinamento ambientale PREMESSO CHE:

- 1) In data 15 dicembre 2015 il Movimento 5 Stelle Biella, nelle persone degli scriventi Consiglieri del Comune di Biella, Antonella Buscaglia e Giovanni Rinaldi, ricevevano per e-mail ESPOSTO, sottoscritto e protocollato con n. 61189 del 14.12.2015, presentato da cittadino Biellese conosciuto, il quale portava a conoscenza l'Amministrazione Comunale, tutti i Consiglieri nonché vari Organi tra i quali emerge l'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI BIELLA, di un quadro giuridico pregiudizievole di grave inquinamento ambientale, unitamente ad altre ipotesi di contestazioni, compatibili con l'attività sportiva del TIRO A VOLO Tiro al piattello esercitato in Biella in c.so Alberto Rivetti presso l'area paesaggistica identificata per Parco Fluviale del Cervo;
- 2) L'attività sportiva di TIRO A VOLO, brevemente detta TAV, risalente fin dal 1934, in esercizio con l'Associazione Biellese ASD TIRO A VOLO con la specialità "FOSSA OLIMPICA", di cui è Presidente certo Giorgio Borrione, è ubicata in un'area che risulta di proprietà del Comune di Biella, inserita nel piano regolatore quale area destinata al verde ed ai servizi, registrata al catasto urbano dei terreni con foglio 66 mappale 9. Detto centro sportivo confina a Nord con il Parco Belvedere individuato al catasto terreni del Comune di Biella con foglio 66 mappale 239/333; a sud di detto centro sportivo confina con il terreno di natura agricola di proprietà comunale ed affidato con contratto agrario all'Azienda Agricola LA TORRE ubicata in Biella in STRADA DELLA BRIGNANA 34;
- 3) Dalle informazioni assunte dall'ESPOSTO presentato, unitamente ai documenti allegati si rileva che:
- a) dall'agosto 2014 l'impianto sportivo di cui trattasi è stato oggetto di ripetute segnalazioni/denunce/esposti presentate da alcuni cittadini biellesi inviate sia all'Amministrazione

Comunale di Biella che ad Organi tecnici Istituzionali nonché Organi di Polizia unitamente all'Autorità Giudiziaria per violazioni di natura ambientale/quiete pubblica, in merito al disturbo dell'attività ed il deposito incontrollato sul/nel terreno/ acqua circostante – adiacente scorre il Torrente Cervo - di rifiuti prodotti, quali pallini di piombo derivante dall'uso del munizionamento delle armi da sparo utilizzate, unitamente alle parti di piattello utilizzati come bersagli;

- b) L'attività di cui al punto 3a) ha consentito di far emergere ulteriori violazioni di natura acustica, sia per il rumore prodotto dalle armi di sparo (in violazione delle norme di zonizzazione di riferimento d'area), sia per l'ipotesi di contaminazione alimentare in riferimento all'inquinamento accertato del terreno citato al punto 2) seminato ad ortaggi e destinato alla produzione di olio alimentare;
- c) Tra i vari Organi intervenuti, non da ultimo l'Arpa Azienda Regionale Protezione Ambientale di Biella –, nel procedere ad accertamenti tecnici, seguito campionamenti e successive analisi chimiche del terreno citato al punto 2), riferisce i seguenti risultati:

"Commento risultati analisi" I risultati analitici sono stati confrontati con le concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riportate nella tabella 1 dell'All 5 Titolo V Parte Iv D.lgs. 152/06; sulla base di quanto riferito da codesto Comune (Biella), la destinazione d'uso della zona è residenziale/verde pubblico ed occorre pertanto riferirsi alla Tabella A della sopraccitata tabella. Gli sforamenti maggiori si riscontrano in corrispondenza dei punti 2 – Area Tiro a Volo - e 3(terreno agricolo a sud del TAV) più esposti all'attività del tiro a volo mentre il punto 1- Parco Belvedere - risulta più riparato da una barriera naturale di alberi ed arbusti. Commento dei risultati: tra i metalli si rileva un superamento dei limiti tabellari del piombo sul campione 2 e sul campione 3 mentre il campione 1 risulta al di sotto del limite normativo. Le concentrazioni maggiori si riscontrano nell'area antistante la zona di tiro (campione 2) e risultano compatibili con l'attività di sparo storicamente condotta. Sebbene durante le operazioni di campionamento non sia stata riscontrata presenza di pallini di piombo, il rilievo di tale parametro analitico può essere messo in relazione al fenomeno di abrasione dei pallini stessi durante l'impatto con i piattelli e/o allo sfregamento contro la canna del fucile che può generare una sottile polvere di piombo che si deposita sul terreno. Il piombo viene indicato in letteratura come l'elemento meno nobile tra tutti i metalli pesanti; presenta lunghi tempi di permanenza nel suolo a causa della bassa solubilità e della scarsa capacità dei microrganismi di attaccare i suoi composti. Nel campione 3 si rileva uno sforamento della concentrazione di rame, non rilevato però negli altri due campioni. Nei punti 2 e 3 si rilevano superamenti di quasi tutti gli IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici normati dal d.lgs 152/2006; Nella zona antistante il campo di tiro (campione n.2) si riscontrano le concentrazioni maggiori. I parametri Benzo [a] antracene, Benzo[a]pirene, Benzo[a]fluorantene, Indeno[1,2,3-cd]pirene, nonché la sommatoria degli IPA superano anche i limiti per i siti ad uso commerciale/industriale. Anche nel campo adiacente (punto 3) si osservano i superamenti dei limiti degli IPA come evidenziato in tabella. Nel punto 1 si riscontrano invece solo due valori lievemente superiori ai limiti di legge.

"Conclusioni": In sintesi ARPA Biella evidenzia la violazione dell'art.192 del d.lgs 152/06 s.m.i – deposito /abbandono incontrollato sul/nel terreno di rifiuti - nella considerazione che le operazioni di campionatura hanno permesso al personale operante di riscontrare la presenza di rifiuti, quali parti di piattello, disseminate sul e nel suolo in modo incontrollato. Detto Ente pone l'accento sulle analisi chimiche del terreno con riscontri di contaminazione, analisi che dovranno essere ripetute quando, seguito ordinanza sindacale, l'ASD TIRO A VOLO provvederà alla bonifica dei rifiuti sul suolo e nel suolo mediante la rimozione della parte di terreno superficiale sia nell'area impianto tiro a volo che terreno agricolo adiacente;

d) detta area, citata al punto 2), è oggetto di ulteriori tutele: il <u>VINCOLO PAESAGGISTICO</u> in base all'art.142/1° c. lett. c) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" in relazione a quanto si evince dal piano regolatore del Comune di Biella approvato con D.G. R. 15-6105 del 11/6/2007 e successive modifiche nonché dal Piano Regionale Paesaggistico della Regione Piemonte approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.". <u>VINCOLO IDROLOGICO</u> con il torrente CERVO adiacente l'area Impianto Tiro a Volo, facente parte del BACINO DEL PO sottobacino del SESIA sottoposta a Gestione, Tutela e Vigilanza dall'A.I.PO. – Agenzia Interregionale per il Fiume Po – con precise competenze a preservare la sicurezza dell'assetto idrico fluviale citato contro ogni possibile intervento antropico.

CONSIDERATO CHE:

- 1) il Comune di Biella, nell'intervenire nei confronti del TAV, ha emesso varie Ordinanze Sindacali idonee ad imporre contestazioni e prescrizioni nel rispetto delle normative citate. In particolare si riporta:
 - a) l'ORDINANZA, nella persona del Sindaco Avv. Marco Cavicchioli NR. 13/A3s del 16/10/2014, che dispone "di porre in essere ogni possibile accorgimento per evitare che i pallini derivanti dall'esercizio dell'attività possano ricadere nei luoghi evidenziati", al momento non rispettata dall'ASD TIRO A VOLO nella misura in cui nessun intervento strutturale, organizzativo è stato posto in essere per impedire il <u>DEPOSITO</u> <u>ED</u> <u>ABBANDONO</u> <u>DI</u> <u>RIFIUTI</u> <u>NEL</u> <u>E</u> <u>SUL</u>

TERRENO";

- b) per violazioni di natura acustica a carico del TAV, il Comune di Biella ha emesso Ordinanza, anche in seguito ai controlli tecnici dell'Arpa Biella, per insonorizzare le linee di tiro, ma gli interventi tecnici effettuati non hanno saputo soddisfare ulteriormente le legittime aspettative normative sul lato riguardante il Parco Belvedere.
- 2) La GRAVITA' d'inquinamento ambientale dell'area sopra citata percepito dai rilievi tecnici eseguiti e da quanto oggettivamente documentato ed esposto, per la natura CANCEROGENA delle sostanze rilevate, mette in evidenza la NECESSITA' ed URGENZA di assumersi la Responsabilità Politica unitaria di gestione del problema in seno al Consiglio Comunale rappresentativo, ritenendo una condizione ambientale che perdura da moltissimi anni senza mai trovare assetto di gestione compatibile alla tutela degli interessi giuridici indicati.

_

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

- 1) ad individuare ed assegnare alla Commissione Consiliare competente, quale gruppo di lavoro, l'incarico di un confronto conoscitivo e propositivo sulla vicenda di cui trattasi con l'incarico di riferire al Consiglio Comunale a scadenza condivisa, il quadro complessivo della compatibilità di tale insediamento sportivo unitamente all'indirizzo risolutivo per quanto concerne:
 - a) lo stato attuale d'inquinamento dell'area;
 - b) la valutazione dell'insediamento dell'impianto sportivo e le sue responsabilità in merito all'impatto ambientale;
 - c) provvedimenti necessari risolutivi in un contesto d'interessi giuridici violati e/o ritenuti violati;
 - d) possibilità, per il Comune di Biella, di costituirsi parte civile, se, nelle procedure di cui al punto 1b, vi si ravvisasse giuridicamente responsabilità oggettive del TAV;
 - e) valutazioni in merito alla bonifica dell'area se necessaria.
- 2) Nell'immediatezza adottare provvedimenti urgenti nei confronti del TAV intesi alla tutela della salute pubblica ed ambientale, quale patrimonio di pubblico interesse.

Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella

Antonella Buscaglia Giovanni Rinaldi

BIELLA, lì 30/12/2015